



ISTITUTO COMPRESIVO "G. BIANCO"

Piazza Casolini n° 115 88054 – Sersale
? E-mail czic835001@istruzione.it ? Pec czic835001@pec.istruzione.it
Tel. Uffici Amministrativi 0961/931091 Fax 0961/936942 Tel. Dirigenza 0961/936833
C.F.97036410799 C.M. CZIC835001
www.icsersale.gov.it

Prot. n. 3065

Sersale, 13/10/2017

*Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado
dell'I.C. di Sersale*

Oggetto: *Delega per ritiro alunno uscita anticipata a.s. 2017/2018.*

Si comunica ai Sigg. Genitori in indirizzo, che sul sito web dell'I.C. "G. BIANCO" è stato pubblicato il modello per la delega al ritiro alunni al termine delle attività didattiche e per le eventuali uscite anticipate.

Il modello, scaricabile dal sito, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato a cura dei Genitori (o di chi ne fa le veci), consegnato presso gli uffici di Segreteria, già corredato delle fotocopie dei documenti di identità delle persone delegate dai Genitori, al ritiro dei loro figli.

La presentazione del modello è condizione necessaria per l'autorizzazione, da parte dell'Istituzione scolastica, all'uscita del minore su richiesta di persone diverse dal genitore medesimo.

I Sigg. Genitori, responsabili della vigilanza del minore, sono tenuti a prelevare il proprio figlio al termine delle lezioni; pertanto, l'istituzione scolastica ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni, in quanto minori, per tutto il tempo in cui gli sono affidati, quindi sino al subentro "reale o potenziale", dei genitori o di persona da questi indicata (*Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999*).

Nel caso non ci siano, al termine delle lezioni, le persone preposte o delegate al ritiro del minore, in virtù delle norme vigenti in materia, il personale scolastico, docente e/o ATA, non può lasciare incustodito il minore e, dunque, in assenza del genitore/ri o di persona da esso/essi delegata, il personale scolastico è autorizzato a rivolgersi ai vigili urbani e/o ai carabinieri, così come previsto dalle vigenti norme in materia di vigilanza di minori.

Sull'istituzione scolastica persiste il dovere di vigilanza sugli alunni che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento – discesa dallo scuolabus oppure apertura dei cancelli al suono della campanella per tutti gli alunni che giungono a scuola accompagnati da un adulto – e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dagli stessi genitori), all'accompagnamento al termine delle lezioni o delle attività scolastiche. Questo principio di responsabilità da parte della scuola (anche per la scuola secondaria di 1° grado) è stato ribadito da una sentenza della Cassazione (sentenza n. 21593/17).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto CAROLEO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93